

N. R.G. 3880/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA

Sezione specializzata delle Imprese

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Teresa Giardino

Presidente

dott. Stefania Monaldi

Giudice

dott. Giulia Maria Lignani

Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **3880/2017** promossa da:

OMISSIS (C.F. OMISSIS), con il patrocinio dell'avv. GIUSTO DANIELE e dell'avv. TAMBURELLI LUCA (TMBLCU66M08E202E) VIA PELLAS, 20/A 06121 PERUGIA; , elettivamente domiciliato in VIA CARDUCCI N. 17 MILANO presso il difensore avv. GIUSTO DANIELE

ATTORE/I

contro

OMISSIS (C.F. OMISSIS), con il patrocinio dell'avv. GORBI LEONARDO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA XX SETTEMBRE 57 06124 PERUGIA presso il difensore avv. GORBI LEONARDO

OMISSIS (C.F. OMISSIS), con il patrocinio dell'avv. GORBI LEONARDO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA XX SETTEMBRE 57 06124 PERUGIA presso il difensore avv. GORBI LEONARDO

OMISSIS (C.F. OMISSIS), con il patrocinio dell'avv. CONVERSANO ANDREA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MARTIRI DEI LAGER N.65 PERUGIA presso il difensore avv. CONVERSANO ANDREA

CONVENUTO/I



CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 12/11/2020 che si intende qui interamente richiamato.

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

La presente controversia trae origine dall'assemblea, svoltasi il 2 maggio 2017, dei soci della società

OMISSIS s.a.s. per l'approvazione del bilancio (rendiconto) dell'esercizio 2016.

Con l'atto introduttivo del presente giudizio, OMISSIS, socio accomandatario non amministratore, ha citato la società, il socio accomandatario amministratore OMISSIS e la socia accomandante OMISSIS.

L'attore, previa esposizione degli argomenti in fatto e in diritto, ha concluso ponendo le seguenti domande:

“1) *Accertare e dichiarare la nullità e annullabilità della delibera assunta dai soci della OMISSIS s.a.s. in data 2 maggio 2017 per i motivi indicati in narrativa;*

“2) *Revocare per giusta causa il sig. OMISSIS, dalla qualifica di amministratore della società I OMISSIS s.a.s.;*

“3) *Condannare il sig. OMISSIS alla rifusione e al risarcimento dei danni che saranno quantificati in corso di causa o ritenuti di giustizia o valutati anche equitativamente;*

“4) *Condannare i convenuti alla rifusione delle spese del presente giudizio”.*

Si sono costituiti i convenuti OMISSIS, in proprio e quale legale rappresentante della società, e OMISSIS.

I convenuti contestano argomentatamente le domande dell'attore e prospettano alcune eccezioni preliminari.

Sono state precisate le conclusioni e sono state scambiate le memorie difensive ai sensi dell'art. 190 c.p.c..

* * *



Procedendosi ora alla decisione, si debbono prendere in esame innanzi tutto le eccezioni preliminari che, ove fondate, precluderebbero l'ulteriore trattazione della causa.

La prima eccezione preliminare viene dedotta dai resistenti con riferimento ad un asserito difetto di giurisdizione, in conseguenza della clausola compromissoria contenuta nei patti sociali, nel testo vigente approvato con scrittura privata autenticata in data 10 novembre 1994.

I patti sociali prevedono che ogni eventuale controversia relativa ai rapporti sociali sia deferita al lodo della Camera Arbitrale dell'Umbria con sede in Perugia con applicazione dei regolamenti di quest'ultima.

La clausola tuttavia non è applicabile perché di fatto non risulta istituito un organismo denominato Camera Arbitrale dell'Umbria, o comunque un organismo che, pur diversamente denominato, sia identificabile con quello designato nei patti sociali. Su questo punto gli stessi convenuti, pur mantenendo l'eccezione, non sono stati in grado di dare alcun chiarimento riguardo all'identificazione del supposto organo arbitrale.

In ogni caso, la clausola compromissoria invocata, stante la indeterminatezza del suo contenuto, non risponde ai requisiti indicati tassativamente dall'art. 34 del d.lgs. n. 5/2003.

Su questo punto, si può richiamare la sentenza di questo Tribunale, 24 aprile 2020, n. 470, pronunciata in una causa analoga fra le stesse parti.

L'eccezione va dunque respinta.

* * *

Altre eccezioni preliminari riguardano l'asserita litispendenza o continenza (artt. 39 e 40 c.p.c.) fra il presente giudizio e altri procedimenti analoghi pendenti presso lo stesso Tribunale. Su tali eccezioni il Tribunale si è pronunciato con ordinanza collegiale 20 marzo-9 aprile 2018 n. 1205 (R.G. 5817/2017) in sede di reclamo avverso il rigetto delle domande cautelari proposte con ricorso d'urgenza ai sensi dell'art. 700 c.p.c..

La citata ordinanza ha osservato che le disposizioni processuali richiamate - artt. 39 e 40 c.p.c. - si riferiscono a cause di uguale contenuto proposte davanti ad organi giurisdizionali diversi, mentre nella fattispecie tutte le cause sono state proposte davanti al Tribunale di Perugia; sarebbero dunque pertinenti, semmai, le disposizioni sulla riunione dei procedimenti ma nella specie non vi sono le condizioni per la loro applicazioni.



L'ordinanza in parola appare congruamente motivata sul punto e i convenuti non adducono argomenti utili per decidere diversamente.

Anche queste eccezioni pertanto debbono essere disattese.

* * *

Una ulteriore eccezione riguarda l'asserito difetto di legittimazione attiva dell'attore, basato sul presupposto che egli non sia titolare della maggioranza del capitale sociale, bensì di una quota inferiore alla metà, o comunque non superiore alla metà. I convenuti sostengono che l'attore, non disponendo della maggioranza del capitale sociale, non sarebbe legittimato a proporre le domande di cui alla presente causa.

L'eccezione è infondata.

Al riguardo, i convenuti fanno riferimento all'art. 9 dei patti sociali, il quale dispone: *“Entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio gli amministratori redigono il rendiconto come per legge, da comunicare entro il medesimo termine e con qualsiasi mezzo idoneo ai soci non amministratori; il rendiconto s'intenderà approvato qualora entro trenta giorni dalla comunicazione di cui sopra non venga fatta opposizione da tanti soci costituenti la maggioranza del capitale sociale”*.

Il richiamo a questa disposizione non è pertinente.

Essa regola il procedimento di approvazione del rendiconto degli amministratori, non il contenzioso giudiziario. Con la parola *“opposizione”* non si riferisce ad una iniziativa processuale, ma ad una semplice manifestazione di volontà (si intende espressa e motivata) in mancanza della quale, decorso il termine, il rendiconto si intende approvato. La sentenza di questo Tribunale 24 aprile 2020, n. 470, ha giudicato inammissibile l'azione allora proposta dallo stesso OMISSIS, non perché questi fosse titolare solo della metà, e non della maggioranza, del capitale sociale, ma perché in precedenza non aveva manifestato opposizione al rendiconto nel termine prescritto dall'art. 9 dei patti sociali. La stessa sentenza invece ha ritenuto ammissibile - pur rigettandola nel merito - l'impugnazione, per supposta violazione di legge (art. 2262 c.c.) di quella delibera nella parte in cui prevedeva l'accantonamento degli utili di bilancio anziché la loro distribuzione fra i soci.

Concludendo sul punto, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva va respinta.

* * *



Esaurite le questioni preliminari di rito, e prima di affrontare quelle di merito, si deve risolvere una questione che si pone come pregiudiziale – non inserita tra le domande delle parti - e come tale è stata ampiamente dibattuta fra le parti.

Si tratta della questione se la quota di capitale sociale dell'attore OMISSIS sia il 50% esatto, come da lui stesso affermato, ovvero una percentuale minore del 50% (sia pure per una minima differenza) come affermano gli altri soci, i quali sostengono perciò di essere nel loro insieme detentori della maggioranza. La questione è rilevante perché tutte le delibere impugnate nel presente giudizio sono state adottate con il voto favorevole di OMISSIS e OMISSIS, ed il voto contrario di OMISSIS.

Il Collegio ritiene che, in realtà, la quota di cui è titolare l'attore OMISSIS sia esattamente il 50%.

Su questo punto l'atto costitutivo della società (patti sociali) non è equivoco. Esso quantifica il capitale sociale in lire 30.000.000, di cui lire 15.000.000 (la metà) appartengono a OMISSIS, e l'altra metà agli altri soci, ossia OMISSIS per lire 14.700.000 e OMISSIS (la cui quota è stata poi ceduta a OMISSIS) per lire 300.000.

La tesi dei convenuti è che a seguito della conversione dei valori in euro le due metà, per definizione uguali, attribuite l'una a OMISSIS e l'altra a sua volta suddivisa fra gli altri due, non sarebbero più uguali. La prima si sarebbe svalutata e la seconda si sarebbe correlativamente rivalutata e così risulterebbero ora diverse, sia pure con uno scarto minimo.

Questa tesi appare manifestamente illogica. Il rapporto fra le quote rimane matematicamente invariato in qualunque valuta sia espresso il capitale sociale, in mancanza di un nuovo patto sociale stipulato con la dichiarata intenzione di modificare il rapporto fra le quote. Fra l'altro non si vede la ragione per cui a svalutarsi sarebbe stata la metà attribuita a OMISSIS e non quella suddivisa fra gli altri due soci.

Le cifre esposte dai convenuti - ossia che il valore della quota di OMISSIS sarebbe di euro 7.746,85 mentre la somma del valore delle quote degli altri due soci sarebbe di euro 7.746,86 - sono evidentemente frutto, se non di arbitrio, di un calcolo errato o impreciso e come tali non possono essere prese in considerazione ai fini di cui ora discute.



Non rileva in contrario la circostanza che quelle cifre risultino trascritte nel pubblico registro tenuto dalla Camera di Commercio.

Come si desume dal complesso della relativa disciplina, e specialmente dall'art. 2193 c.c., le iscrizioni e trascrizioni nel registro delle imprese non hanno natura costitutiva ma hanno solo una funzione di pubblicità legale e di certezza nei rapporti con i terzi e di tutela dell'affidamento di questi ultimi. A questo scopo l'art. 2193 dispone che le situazioni di fatto difformi dalle risultanze del registro non sono opponibili ai terzi, salvo che si dimostri che questi ne avevano comunque conoscenza (primo comma); mentre ciò che è iscritto nel registro si presume conosciuto dai terzi e questi non sono ammessi a dare prova della loro ignoranza (secondo comma).

Nei rapporti fra i soci e fra questi e la società, valgono i patti sociali; così come i contratti riguardanti beni immobili fanno fede fra le parti in base al loro contenuto effettivo a prescindere dalle risultanze, in ipotesi difformi, delle trascrizioni nei pubblici registri.

In conclusione, la questione pregiudiziale si risolve, in conformità a quanto già ritenuto nella sentenza del 24 aprile 2020, n. 470 già citata, nel senso che la quota dell'attore è il 50%, e pure il totale delle quote dei due convenuti è il 50% (rispettivamente il 49% e l'1%).

* * *

Si può passare ora all'esame del merito delle domande dell'attore.

La prima domanda riguarda l'annullamento, o dichiarazione di nullità, della delibera dell'assemblea dei soci della OMISSIS s.a.s. del 2 maggio 2017, nel corso della quale, fra l'altro, è stato approvato il rendiconto dell'amministratore per l'esercizio 2016.

La nullità, o annullabilità, della delibera viene sostenuta con l'argomento che essa è stata adottata con il voto favorevole dei soci OMISSIS e OMISSIS, e con il voto contrario del socio OMISSIS. In questa situazione, sostiene l'attore, stante la parità di voti favorevoli e contrari, il rendiconto non si può ritenere approvato.

In proposito, il Collegio osserva che la delibera in questione appare basata sull'art. 9 dei patti sociali, il quale, come si è visto sopra, dispone che il rendiconto degli amministratori s'intende approvato se contro di esso non è stata manifestata "opposizione" - ossia il voto contrario - da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. In sostanza, l'art. 9 dispone che in caso di parità



prevale il voto favorevole all'approvazione del rendiconto. In questa luce l'impugnazione della delibera appare infondata.

L'attore, peraltro, sostiene che sia nulla anche la disposizione dell'art. 9 dei patti sociali, in quanto "contraria al principio di maggioranza".

Questa tesi è infondata.

Va premesso che la clausola in esame riguarda specificamente l'approvazione del rendiconto, e non la generalità delle decisioni che spettano collettivamente ai soci (non necessariamente riuniti in una formale assemblea) per le quali s'intende che occorra la maggioranza o se del caso la unanimità.

Ciò posto, non appare inconsueto, né manifestamente illogico - tanto da rilevare come motivo di nullità ai sensi dell'art. 1418 ss., c.c. - che in uno statuto sociale siano inserite clausole aventi la finalità di risolvere, limitatamente a determinate materie, le eventuali situazioni di stallo provocate dalla parità dei voti favorevoli e contrari in seno ad un organo collegiale. E' ad esempio generalmente accettata come ragionevole e legittima la clausola che in caso di parità attribuisce la prevalenza al voto di chi presiede la riunione.

Nel caso in esame lo statuto sociale attribuisce la prevalenza al voto degli amministratori, nell'evidente intento di agevolare l'accordo sul bilancio ed evitare una situazione di stallo della società che precluderebbe una regolare prosecuzione dell'attività. Non si può dunque dire che si tratti di una regola manifestamente irragionevole.

Essa, peraltro, vale solo per quanto espressamente previsto dai patti sociali, ossia per l'approvazione del rendiconto. Ogni altra delibera deve essere presa a maggioranza, o se del caso all'unanimità.

Ci si chiede, a questo punto, se la decisione di procedere o meno alla distribuzione degli utili, in applicazione dell'art. 2262 c.c., faccia parte della formazione e dell'approvazione del rendiconto, oppure se sia una scelta successiva ed autonoma: nel primo caso rientrerebbe nelle competenze dell'amministratore, da approvarsi dai soci con la procedura di cui all'art. 9 dei patti sociali (prevalenza dell'amministratore in caso di parità), nel secondo caso sarebbe riservata ai soci e non sarebbe applicabile il meccanismo dell'art. 9.

A questo proposito, come detto anche nella sentenza n. 470/2020 di questo Tribunale, si deve ricordare che la Corte di cassazione ha ripetutamente affermato che l'art. 2262 c.c. si riferisce solo agli utili definitivamente acquisiti; perciò è legittimo che l'amministratore di una s.a.s. provveda - nella



formazione del rendiconto annuale - all'accantonamento prudenziale di utili per far fronte ad oneri futuri ma prevedibili: come ad es. l'insorgenza di debiti risarcitori, oppure la necessità di sostituire beni strumentali obsoleti. Così Cass. n. 1240/1996 e n. 4454/1995.

Altro si direbbe, ovviamente, se l'amministratore proponesse di impiegare gli utili investendoli per l'espansione dell'attività produttiva. Ma nella vicenda in esame le proposte dell'amministratore corrispondevano alle ipotesi cui fa riferimento la giurisprudenza citata e quindi erano parte integrante del rendiconto. Da ciò deriva l'applicabilità alle suddette proposte dell'art. 9 dei patti sociali, che ne consentiva l'approvazione anche in caso di parità dei voti.

La parte della delibera che riguarda la ratifica dell'approvazione del "bilancio" al 31/12/2015 appare non più attuale in quanto questione già decisa con la sentenza 24 aprile 2020, n. 470. Ad ogni modo anche per questo capo varrebbero le stesse considerazioni sopra esposte in riferimento all'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2016.

Al contrario, le ulteriori proposte che il presidente dell'assemblea ha dichiarato approvate benché vi fosse il voto contrario di OMISSIS - e quindi la parità dei voti favorevoli e contrari - si dovevano invece dichiarare non approvate (trattasi dei lavori di sostituzione della moquette con posa in opera di pavimento in legno nell'ufficio in cui ha sede la OMISSIS Sas).

In questo senso, e in questi limiti, va accolta la domanda dell'attore per la dichiarazione di nullità delle delibere adottate dall'assemblea del 2 maggio 2017.

* * *

Si passa ora all'esame della domanda - proposta ai sensi dell'art. 2259, terzo comma, c.c., di revoca del convenuto OMISSIS dall'incarico di amministratore, "per giusta causa".

Nella prospettazione dell'attore, nella fattispecie la "giusta causa" è costituita da una pluralità di comportamenti - per lo più reiterati e abituali - dell'amministratore OMISSIS, i quali rilevano non tanto singolarmente quanto nel loro insieme.

Ancora nella prospettazione dell'attore, i suddetti comportamenti concorrono a creare uno stato di fatto che così si può sintetizzare: l'amministratore gestisce gli affari della società come se fossero cosa propria, con aperta violazione - e in altri casi con capziosa elusione - delle norme dei patti sociali che attribuiscono determinati poteri di cogestione e di controllo all'altro socio accomandatario in quanto tale, ancorché questi non sia (più) anche amministratore.



Questo Collegio ritiene che la prospettazione dell'attore sia fondata, al di sopra della circostanza che taluno dei comportamenti denunciati, preso a sé, possa apparire legittimo e anzi giustificato.

Il più rilevante e significativo di questi elementi è la violazione dell'art. 8 dei patti sociali, il quale indica la "*gestione dei conti correnti bancari, ivi compresi i relativi prelievi*" fra gli atti che richiedono la firma congiunta dei due soci accomandatari, siano amministratori o meno.

Questa disposizione è stata violata dall'amministratore unico OMISSIS nel momento in cui ha aperto presso la Banca Popolare di Mantignana (poi Banca di credito cooperativo dell'Umbria) un conto corrente intestato alla società, ma del quale è unico firmatario, con un fido di euro 20.000.

Che questo comportamento costituisca una violazione dell'art. 8 dei patti sociali, e che sia rilevante come "giusta causa", è riconosciuto anche nell'ordinanza collegiale n. 1205/2018 resa nel procedimento cautelare *ante causam* per le questioni qui proposte per la decisione di merito, la quale però ha ritenuto che mancasse l'estremo dell'urgenza ai fini dell'art. 700 c.p.c., in quanto l'allora ricorrente OMISSIS non aveva dimostrato che il comportamento dell'amministratore unico provocasse danni economici alla società.

Nel presente giudizio, invece, ai fini dell'applicazione dell'art. 2259, terzo comma, c.c., non occorre accertare che la gestione di OMISSIS sia di per sé pregiudizievole per il patrimonio della società e per il suo andamento economico. E', invece, sufficiente che esso costituisca violazione grave e reiterata delle prerogative di cogestione e di controllo che i patti sociali attribuiscono all'altro socio accomandatario in quanto tale. Se anche la gestione di OMISSIS sia ritenuta ineccepibile quanto al perseguimento dell'interesse della società, a configurare la "giusta causa" è sufficiente l'intenzionale vanificazione dei poteri di cogestione attribuiti dallo statuto all'altro socio.

Appare significativo, in questo senso, che OMISSIS, una volta rimasto amministratore unico, abbia preso l'iniziativa di aprire un nuovo conto corrente, con la trasparente intenzione di eludere il vincolo della firma congiunta. Comportamento tanto più grave in quanto, come si è visto, OMISSIS, oltre ad essere illimitatamente responsabile per i debiti sociali in quanto accomandatario, è titolare del 50% del capitale sociale e tuttavia tale quota, per effetto dell'art. 9 dei patti sociali, non gli conferisce un peso determinante in sede di approvazione del rendiconto.

Quanto agli ulteriori episodi denunciati dall'attore, è discutibile che, considerati singolarmente, siano tutti qualificabili come altrettante violazioni dello statuto sociale. A questo scopo occorrerebbe stabilire



se ciascuno di quegli atti di gestione compiuti dall'amministratore unico senza il concorso dell'altro socio accomandatario rientri fra gli "atti di straordinaria amministrazione" che per l'art. 8 dello statuto richiedono la firma congiunta dei due accomandatari. La questione non è di soluzione immediata, in quanto la definizione di "atto di straordinaria amministrazione" deve essere correlata anche alle dimensioni (nella specie assai ridotte, a quanto pare) dell'organizzazione produttiva dell'impresa e del suo giro di affari; in questo contesto anche l'assunzione di un singolo collaboratore o consulente potrebbe essere considerata atto di straordinaria amministrazione, per l'impegno finanziario che comporta.

Si può tuttavia prescindere da tali questioni, in quanto gli episodi denunciati - abbiano o meno la rilevanza di atti di straordinaria amministrazione - convergono nel disegno di estromettere da qualsiasi forma di ingerenza e di controllo il socio accomandatario detentore della maggioranza relativa (la metà) del capitale sociale; e così rafforzano e aggravano quella violazione manifesta dell'art. 8 dello statuto attuata con l'apertura di un conto corrente bancario gestito a sua piena discrezione dall'amministratore unico senza bisogno della firma congiunta.

* * *

In conclusione, in accoglimento della domanda, va disposta la revoca di Marcello Bambagioni dall'incarico di amministratore.

* * *

Non può essere accolta, invece, la domanda di risarcimento dei danni, in quanto non solo non è stata data prova del loro eventuale ammontare, ma non è stato neppure specificato in quale senso sia ravvisabile un danno suscettibile di risarcimento.

Data l'accoglimento solo parziale delle domande, che si sostanzia in una reciproca soccombenza, le spese possono essere compensate ex art. 92 c.p.c..

P.Q.M.



Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa 3880 /2017 così decide in parziale accoglimento della domanda, ogni ulteriore domanda ed eccezione disattesa:

- Dichiarare la nullità delle delibere adottate dall'assemblea del 2 maggio 2017 limitatamente all'approvazione dei lavori di sostituzione della moquette con posa in opera di pavimento in legno nell'ufficio in cui ha sede la I OMISSIS Sas;
- Revoca OMISSIS dalla carica di amministratore;
- Spese compensate.

Perugia, 14/04/2021

Il Giudice estensore
dott. Giulia Maria Lignani

Il Presidente
dott. Teresa Giardino

